



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE TOSCANA**

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – C.P. 4286 50135 FIRENZE  
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028

Indirizzo Internet: [www.figc-crt.org](http://www.figc-crt.org)  
e-mail: [crtind@figc-crt.org](mailto:crtind@figc-crt.org)

**STAGIONE SPORTIVA 2012 – 2013**

## **Comunicato Ufficiale N. 1 del 4/07/2012**

### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Nessuna comunicazione

### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 8 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. I), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, si comunicano le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., per la stagione sportiva 2012/2013, ratificate dal Consiglio Direttivo di Lega nella riunione del 26 giugno 2012.

... Omissis ...

#### **COMITATO REGIONALE TOSCANA**

##### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO**

Delegato	PETRUCCI GIANFRANCO	
Vice Delegato	PERUZZI FRANCO	
Componenti	BUONCOMPAGNI SERGIO MALATESTI PIERLUIGI MACCARINI LUCA	PORCINI RENATO PIOVOSI LORENZO
Delegato Calcio Femminile	PALAZZI MILENA	
Delegato Calcio a Cinque	CORTI MIRKO	
Segretario	OTELLI SILVANO	

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE**

Delegato	BELLOCCI ROBERTO	
Vice Delegato	BINAZZI FRANCO	
Componenti	BIGI CARLO DEL ROSSO CLAUDIO ERMINI MAURO	BONIFACIO MAURIZIO GHINAZZI STEFANO GROSSI TIZIANO
Delegato Calcio Femminile	DA NOMINARE	
Delegato Calcio a Cinque	DA NOMINARE	
Segretario	TORELLI ANTONIO	

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO**

Delegato	ROSSI AGIDE	
Vice Delegato	BALDELLI UMBERTO	
Componenti	SILLI ENRICO CAROBBI MARIO ROSSINI FEDERICO	COMANDI FABRIZIO CARRARESI FRANCO CARDUCCI ENZO
Delegato Calcio Femminile	DA NOMINARE	
Delegato Calcio a Cinque	QUATTRINI MARCELLO	
Segretario	BUSO PIETRO	

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO**

Delegato	BRESCI FABIO (AD INTERIM)	
Vice Delegato	PASQUALETTI PAOLO	
Componenti	RIZZA GIUSEPPE CARBONCINI PAOLO PALUMBO LUCA BIAGIOTTI ROBERTO	STEFANINI MAURO PASQUALETTI PAOLO BARTORELLI NELLO
Delegato Calcio Femminile	DA NOMINARE	
Delegato Calcio a Cinque	ALATI DARIO	
Segretario	AGRETTI EDOARDO	

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA**

Delegato	MERLINI GIORGIO	
Vice Delegato	MODENA MASSIMO	
Componenti	BARGIACCHI FRANCO DE LUCA ENRICO POLONIO SIRIO BARSANTI FRANCESCO	SIMI PIERLUIGI TABARRACCI ALVARO DAVINI GIANCARLO BATTISTONI GIUSEPPE
Delegato Calcio Femminile	NARDINELLI LUIGI	
Delegato Calcio a Cinque	ANGELI MIRKO	
Segretario	DINELLI FRANCO	

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA**

Delegato	ANTONIOLI ANDREA	
Vice Delegato	RATTI GIULIANO	
Componenti	BALDINI ENRICO BELLÈ FRANCESCO MALACARNI GILBERTO	VATTERONI CLAUDIO VANGELI ROBERTO
Delegato Calcio Femminile	DA NOMINARE	
Delegato Calcio a Cinque	DA NOMINARE	
Segretario	TARABELLA CLAUDIO	

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA**

Delegato	MACCHERONI MARCO	
Vice Delegato	MARCHESCHI NILO	
Componenti	SIMONINI FRANCESCO D'AGOSTINI GRAZIANO MANTELLASSI MICHELE SEVERINO GIUSEPPE	GADDUCCI BRUNO ANGUILLESI FLORIANO MORELLI FRANCO PERELLI PIETRO ANTONIO
Delegato Calcio Femminile	DA NOMINARE	
Delegato Calcio a Cinque	BRACCI MARCO	
Segretario	CHINI ALDO	

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA**

Delegato	RICCOMI STEFANO	
Vice Delegato	D'AMBROSIO ROBERTO	
Componenti	BERTOCCI FABRIZIO MATI GIORGIO GENSINI GIULIANO MAZZANTI EVARISTO	GIUNTINI LUIGI SALVESTRINI MIRCO CARRADORI STEFANO
Delegato Calcio Femminile	DESSI DANIELE	
Delegato Calcio a Cinque	VANNUCCHI ALESSANDRO	
Segretario	VACCARO ANGELO	

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO**

Delegato	FALCO MAURIZIO	
Vice Delegato	LOTTI ANTONIO	
Componenti	MATI UMBERTO QUERCI ROBERTO PESSUTI UGO	INCERPI DARIO CASANOVA IVO
Delegato Calcio Femminile	DA NOMINARE	
Delegato Calcio a Cinque	DA NOMINARE	
Segretario	PALLADINO RENATO	

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA**

Delegato	MADIONI MAURIZIO	
Vice Delegato	CIATTI CARLO	
Componenti	GIUBBI GIANCARLO FILIPPIS ANTONIO VENERI VITTORIO QUARANTA SILVIA	MATERA MASSIMO PALLARI GIANNI BETTINI MAURO
Delegato Calcio Femminile	ROSSI GIACOMO	
Delegato Calcio a Cinque	CENNI GIAMPIERO	
Segretario	BURRONI ROBERTO	

... Omissis ...

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## ALLEGATI

Alleghiamo al presente C.U.:

- C.U. n. 1 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2012/2013
- C.U. n. 2 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante obbligo di visita medica per i tesserati
- C.U. n. 3 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante orari ufficiali di inizio gare Stagione Sportiva 2012/2013
- C.U. n. 4 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante Regolamento Coppa Italia Dilettanti Stagione Sportiva 2012/2013
- C.U. n. 5 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante programma manifestazioni nazionali L.N.D. Stagione Sportiva 2012/2013
- C.U. n. 6 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante importi stampati L.N.D. Stagione Sportiva 2012/2013
- C.U. n. 7 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D.– nuova modalità di denuncia e gestione sinistri in vigore dal 1 luglio 2012
- Circolare n. 1 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante termine attività ufficiale Stagione Sportiva 2012/2013
- Circolare n. 2 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante convenzione L.N.D./Unione Stampa Sportiva Italiana
- Circolare n. 3 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti
- Circolare n. 4 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante rapporti tra Società e Organi di informazione
- Circolare n. 5 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante decadenza affiliazione
- Circolare n. 6 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante gare ufficiali in assenza di pubblico
- Circolare n. 7 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante gare amichevoli e tornei
- Circolare n. 8 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive
- Circolare n. 9 del 3/7/2012 della L.N.D. riguardante decisione Tribunale Nazionale Antidoping–Sig Santo Arzà

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **3.1. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nella sua riunione del 19 giugno 2012 ha deliberato quanto segue:

##### **3.1.1. TASSE GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**

- Società di Serie A e B	€ 80,00
- Società riserve o giovanili di Serie A e B	€ 30,00
- Società di Lega Pro 1^ e 2^ Divisione	€ 40,00
- Società riserve o giovanili di Lega Pro 1^ e 2^ Divisione	€ 20,00
- Società del Campionato Nazionale Dilettanti	€ 35,00
- Squadre riserve o giovanili del Campionato Nazionale Dilettanti	€ 15,00
- Società del Campionato di Eccellenza	€ 30,00
- Società del Campionato di Promozione	€ 25,00
- Società del Campionato di 1^ Categoria	€ 20,00
- Società del Campionato di 2^ Categoria	€ 15,00
- Società del Campionato di 3^ Categoria, 3^ Categoria Under 21, Under 18 e Juniores	€ 10,00

Si precisa che per incontri amichevoli in cui siano impegnate squadre estere, le Società dovranno versare una tassa in misura doppia di quella stabilita per la propria categoria.

L'importo della tassa da considerare è quello indicato per la Società di categoria o serie maggiore tra le due in gara.

##### **3.2.2. INDENNIZZI PER GARE SU CAMPI REQUISITI**

In occasione delle gare disposte dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali su campi neutri per incontri di qualificazione, di spareggio, per squalifiche del campo di una società o che, per qualsiasi altra causa non possono essere disputate sui campi designati, la Società ospitata dovrà versare alla consorella che mette a disposizione il campo l'indennizzo del 10% sull'incasso depurato dei soli oneri fiscali.

Dovrà inoltre riconoscere a fronte delle spese di approntamento campo (segnatura, riscaldamento locali spogliatoio ed acqua calda, pulizia, servizio porta, the per Arbitro o Terne Arbitrali e Giocatori ecc.), salvo accordi diversi fra le società interessate, o diverse disposizioni date da questo Comitato, un indennizzo forfettario di:

**€. 80,00**

##### **3.2.3. DIRITTI DI SEGRETERIA**

Si porta a conoscenza delle Società di avere deliberato i seguenti diritti di Segreteria per la regolarizzazione per le sottoindicate pratiche:

Tesseramento S.G.S.	€ 5,00
Tesseramento dilettanti e Tessere impersonali	€ 12,00
Dati incompleti riportati sul censimento iscrizione	€ 20,00
Tesseramento allenatori Campionati Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria	€ 50,00
Tesseramento allenatori campionati Juniores Regionali, Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali	€ 30,00

### 3.2.4. ORARI UFFICIALI DELLE GARE

A modifica di quanto riportato nel **Comunicato Ufficiale n. 3** del 1 luglio 2012 della L.N.D. allegato al presente C.U., il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha stabilito per la Stagione Sportiva 2012/2013 i seguenti orari ufficiali di inizio delle gare.

Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionale inizieranno 30 minuti dopo gli orari suddetti salvo quando l'inizio delle gare è previsto alle ore 16:

dal 5 agosto 2012	ore 15.30
dal 28 ottobre 2012	ore 14.30
dal 3 febbraio 2013	ore 15.00
dal 31 marzo 2013	ore 15.30
dal 28 aprile 2013	ore 16.00

## 3.3. Segreteria

### 3.2.1. RECUPERI SPESE DI ORGANIZZAZIONE A CARICO DELLE SOCIETA'

Sono state recuperate, a carico delle Società, il conguaglio delle spese di organizzazione per la stagione 2011/12 e così ripartite:

#### SPESE POSTALI ED EDITORIALI (comprensivo del costo dell'invio della rivista Calcio Illustrato)

- Campionato Eccellenza e Promozione	€.	75,00
- Campionato 1^ e 2^ categoria	€.	55,00
- Campionato 3^ categoria - Under 21 - Under 18	€.	40,00
- Calcio a 5 - Calcio Femminile	€.	35,00

#### SPESE TELEFONICHE - FAX – TELEX- NOLEGGI TELECOMUNICAZIONI

- Campionato Eccellenza e Promozione	€.	45,00
- Campionato 1^ e 2^ categoria	€.	35,00
- Campionato 3^ categoria - Under 21 - Under 18	€.	20,00
- Calcio a 5 - Calcio Femminile	€.	10,00

#### SPESE C.U. CIRCOLARI E PUBBLICAZIONI VARIE

- Campionato Eccellenza e Promozione	€.	70,00
- Campionato 1^ e 2^ categoria	€.	55,00
- Campionato 3^ categoria - Under 21 - Under 18	€.	30,00
- Calcio a 5 - Calcio Femminile	€.	20,00

#### SPESE CED ROMA

€. 50,00      tutte le società in organico

### 3.2.2. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Si comunica a tutte le Società che l'estratto conto della Stagione Sportiva 2011/2012 sarà disponibile sulla propria pagina web consultabile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale a partire dal giorno **5 luglio 2012**.

Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2012/2013.

I saldi attivi possono essere detratti dall'importo della quota di iscrizione.

### 3.2.3. STAMPATI FEDERALI 2012/2013

Si ricorda che la vendita degli stampati relativi alla stagione sportiva 2012/2013 è già in corso, sia presso questo Comitato che presso le Delegazioni Provinciali.

- <i>Richiesta tesseramento o aggiornamento posizione tesseramento</i>	€	1,00
- <i>Lista di trasferimento</i>	€	1,00
- <i>Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori e Medici Sociali</i>	€	2,50
- <i>Tessere impersonali per Dirigenti Accompagnatori</i>	€	4,00
- <i>Tessera plastificata di riconoscimento dirigenti</i>	€	3,50
- <i>Tessere plastificate di riconoscimento giocatori</i>	€	2,60
- <i>Blocchi note per formazione squadre</i>	€	5,00
- <i>Lista di svincolo collettiva (procedura on-line)</i>	€	8,00
- <i>Tessere attività ricreativa e amatoriale</i>	€	6,00
- <i>Tessere Impersonale Rosa</i>	€	4,00
- <i>Tessere assicurative per dirigenti di Società di Puro Settore</i>	€	4,50*
- <i>Cartellino Bianco (Piccoli Amici)</i>	€	3,00

- *obbligatorie*

#### **TESSERAMENTO CALCIATORI SETTORE GIOVANILE**

*In considerazione della procedura on-line per il tesseramento S.G.S. come avvenuto per la stagione sportiva 2011/2012, si ricorda alle Società che la documentazione necessaria per il tesseramento dei calciatori appartenenti al Settore Giovanile (cartellino Allievi/Giovanissimi – cartellino Esordienti/Pulcini), sia nel caso di deposito o di invio per posta, dovrà essere corredata obbligatoriamente del relativo importo del costo di ogni cartellino – che verrà calcolato automaticamente dal programma on line – pena la non regolarità della pratica.*

**PER L'ACQUISTO DEGLI STAMPATI DI CUI SOPRA DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI DI QUESTO COMITATO REGIONALE O DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI GLI INCARICATI DELLE SOCIETÀ DOVRANNO ESSERE MUNITI DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.**

Le richieste degli stampati federali che le Società invieranno a questo Comitato per posta, verranno evase solo se le stesse saranno corredate del corrispettivo importo, altrimenti verranno archiviate.

Si invitano tutte le Società a porre la massima attenzione alla compilazione della modulistica. In particolar modo l'organigramma ("Foglio di Censimento"), dovrà riportare tutti i nominativi dei dirigenti con relativa data di nascita (giorno, mese e anno) e la firma per accettazione. Ogni irregolarità od imprecisione ci vedrà costretti a sospendere la validità del documento in attesa di regolarizzazione.

### **3.2.4. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA' E COMITATO REGIONALE**

Per evitare possibili disguidi e ritardi nell'espletamento delle pratiche, interessanti l'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato, **raccomanda a tutte le società dipendenti di trasmettere tali pratiche in plico separato, evitando in modo assoluto di includere nelle stesse corrispondenza o quant'altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del tesseramento.**

### **3.2.5. TESSERE PLASTIFICATE DI RICONOSCIMENTO GIUOCATORI**

#### **- TRASFERIMENTI**

**Nel caso in cui la Società che trasferisce un giocatore sia in possesso della tessera plastificata, deve consegnarla alla Società cessionaria.**

#### **- GIOCATORI SVINCOLATI**

**Le Società che inseriranno i giocatori loro tesserati nella lista di svincolo dovranno consegnare agli stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento del nuovo tesseramento il giocatore dovrà fornire tale documento alla nuova Società per la quale assume nuovo vincolo.**

#### **- NUOVI TESSERATI**

La Società, oltre alle normali procedure di tesseramento attualmente in atto, deve compilare anche il modulo per la richiesta della tessera come segue:

- . unire la foto del nominativo interessato, nell'apposito spazio, avendo cura di scrivere dietro la foto stessa nome, cognome, data di nascita;
- . compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo, lasciando in bianco il numero di matricola;
- . inoltrare il modulo con fotocopia del documento di riconoscimento, unitamente a tutti gli altri abituali documenti, all'Ufficio Tesseramento L.N.D.

#### **- TESSERE RICONOSCIMENTO SCADUTE**

Per il rinnovo delle tessere di riconoscimento scadute le Società dovranno usufruire dell'apposito modulo corredato:

- . da una foto del nominativo interessato, apposta nell'apposito spazio del modulo stesso, avendo cura di scrivere dietro la foto, nome e cognome e data di nascita;
- . compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo;
- . allegare al modulo fotocopia di un documento di riconoscimento.

### **3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTI**

#### **SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. – PROCEDURA TELEMATICA**

Si ricorda a tutte le Società che, come già avvenuto per la scorsa stagione sportiva, gli svincoli dei calciatori ex art.107 delle N.O.I.F. (tesserati per Società appartenenti alla LND) a partire dal periodo 2/07/2012 al 16/07/2012 potranno essere effettuati solamente attraverso la procedura telematica e pertanto le liste di svincolo in formato cartaceo non verranno spedite alle Società.

Per eseguire tale procedura le Società dovranno, attraverso il sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) (area Società), accedere alla propria pagina web utilizzando i propri codici di accesso.

**Si ricorda infine che le Società dovranno provvedere alla stampa definitiva del documento di svincolo. Tale documento, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere inviato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato presso questo Comitato Regionale entro e non oltre il 16 luglio 2012 alle ore 19.00.**

<p><b>RICORDIAMO CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMENTO LO STESSO NON POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE MODIFICATO</b></p>
---

L'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale sarà a disposizione nel giorno 13 luglio 2012 per l'intera giornata a supporto delle società che incontreranno difficoltà nell'espletamento delle suddette procedure.  
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure.

### **RICHIESTE DI TESSERAMENTO (“LISTE GIALLE”)–CODICE FISCALE**

Si ricorda alle Società che come accaduto per la scorsa Stagione Sportiva, nelle richieste di tesseramento (lista gialla),

#### **è obbligatorio indicare il codice fiscale del calciatore**

da inserire nell'apposito spazio riservato sotto la casella “Cognome e Nome”.  
Pertanto alle Società che hanno inviato o invieranno richieste di tesseramento sprovviste di codice fiscale, questo Ufficio Tesseramenti provvederà alla contestazione di tale inadempienza.

### **3.2.7. STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CAMPIONATI DILETTANTI MODALITA' DI ISCRIZIONE**

#### **COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ**

Le Società che intendessero iscriversi al Campionato Juniores Provinciali in contemporanea con l'iscrizione della prima squadra dovranno provvedere contestualmente anche al versamento dell'importo previsto per il campionato Juniores. Qualora volessero invece effettuare il versamento previsto entro il termine stabilito (10 agosto 2012) dovranno effettuare le due iscrizioni separatamente

\*\*\*

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2012/2013, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

Le Società che non volessero iscriversi ai Campionati di competenza o che volessero modificare il proprio tipo di attività devono far pervenire a questo Comitato Regionale comunicazione in merito **entro giovedì 12 luglio 2012.**

- A) – ECCELLENZA**
- B) – PROMOZIONE**
- C) – PRIMA CATEGORIA**
- D) – SECONDA CATEGORIA**
- E) – JUNIORES REGIONALE**
- F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1**
- G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2**
- H) – CALCIO A CINQUE SERIE D**
- I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES**
- L) – CALCIO FEMMINILE SERIE C**
- M) – CALCIO FEMMINILE SERIE D**
- N) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES**
- O) – TERZA CATEGORIA**
- P) – JUNIORES PROVINCIALI**
- Q) – ALLIEVI REGIONALI**
- R) – GIOVANISSIMI REGIONALI**

#### **MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'**

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stato predisposto un apposito programma in merito.

Tale programma sarà accessibile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale per il **5 LUGLIO 2012.**

Si ricorda a tale proposito che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso.

Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- 1) compilazione dei dati societari e dell'organigramma;
- 2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
- 3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e l'ammontare del proprio saldo.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

**I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE  
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI  
IN TUTTE LE LORO PARTI  
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE**

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell'impianto di gioco  
da parte dell'Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante  
e dei Delegati alla firma)

**NEL MODELLO DELL'ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE  
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE HA  
NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA**

**PRECISIAMO, INOLTRE, CHE EVENTUALI VARIAZIONI ALL'ORGANIGRAMMA  
(DIMISSIONI, INTEGRAZIONI, ECC.) NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA  
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ON-LINE ACCEDENDO ALL'AREA SOCIETÀ  
DELLA PROPRIA PAGINA WEB, OPERANDO NELLO SPAZIO AREA GENERALE ED  
ISCRIZIONI/ORGANIGRAMMA. LA STAMPA DELLE VARIAZIONI DOVRÀ ESSERE  
INVIATA O DEPOSITATA PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE E LA DATA DI  
ARRIVO O DI DEPOSITO COSTITUIRÀ LA DECORRENZA DELLE VARIAZIONI  
STESSE.**

**NON SARÀ ACCETTATA ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE E LE VARIAZIONI  
PROPOSTE SENZA L'INSERIMENTO WEB DA PARTE DELLA SOCIETÀ SARANNO  
CONSIDERATE NULLE ED ARCHIVIAE.**

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà all'arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.

L'effettuazione dell'iscrizione on-line terminerà rispettivamente il giorno:

**ECCELLENZA: 12 LUGLIO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 luglio 2012**

(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)

**o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale  
entro LE ORE 19,00 DEL  
16 LUGLIO 2012**

**PROMOZIONE: 12 LUGLIO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 luglio 2012**

(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)

**o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale  
entro LE ORE 19,00 DEL  
16 LUGLIO 2012**

**PRIMA CATEGORIA: 14 LUGLIO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 16 luglio 2012**

(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)

**o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale  
entro LE ORE 19,00 DEL  
18 LUGLIO 2012**

**SECONDA CATEGORIA: 16 LUGLIO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 18 luglio 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**20 LUGLIO 2012**

**JUNIORES REGIONALE: 12 LUGLIO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 luglio 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**16 LUGLIO 2012**

**CALCIO A CINQUE SERIE C1: 23 LUGLIO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 25 luglio 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**) o **DEPOSITATO**  
presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**27 LUGLIO 2012**

**CALCIO A CINQUE SERIE C2: 23 LUGLIO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 25 luglio 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**27 LUGLIO 2012**

**CALCIO A CINQUE SERIE D: 10 AGOSTO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**21 AGOSTO 2012**

**CALCIO A CINQUE JUNIORES: 10 AGOSTO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**21 AGOSTO 2012**

**CALCIO FEMMINILE SERIE C: 10 AGOSTO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**21 AGOSTO 2012**

**CALCIO FEMMINILE SERIE D: 10 AGOSTO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**21 AGOSTO 2012**

**CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES: 10 AGOSTO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**21 AGOSTO 2012**

**TERZA CATEGORIA: 10 AGOSTO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso le Delegazioni Provinciali di competenza  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**20 AGOSTO 2012**

oppure

presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**22 AGOSTO 2012**

**JUNIORES PROVINCIALI: 10 AGOSTO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso le Delegazioni Provinciali di competenza  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**20 AGOSTO 2012**

oppure

presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**22 AGOSTO 2012**

**ALLIEVI REGIONALI: 18 LUGLIO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 19 luglio 2012** (fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**) o **DEPOSITATO**  
presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 12,00 DEL**  
**21 LUGLIO 2012**

**GIOVANISSIMI REGIONALI: 18 LUGLIO 2012**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 19 luglio 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 12,00 DEL**  
**21 LUGLIO 2012**

L'Ufficio Contabilità e la Segreteria di questo Comitato Regionale saranno a disposizione nei giorni 9 e 13 luglio 2012 per l'intera giornata a supporto delle società che incontreranno difficoltà nell'espletamento delle suddette procedure.  
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure.

## **MODALITA' DI PAGAMENTO**

### **- CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

L'importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2011/2012, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). L'importo dell'iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.

### **- CAMPIONATI 1^ CATEGORIA, 2^ CATEGORIA, CALCIO A CINQUE SERIE C1, CALCIO A CINQUE SERIE C2, CALCIO A CINQUE SERIE D, CALCIO A CINQUE SERIE JUNIORES, CALCIO FEMMINILE SERIE C, CALCIO FEMMINILE SERIE D, CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES, CAMPIONATO TERZA CATEGORIA, CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI.**

L'importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2011/2012, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l'opzione per la dilazione del pagamento tramite modello R.I.D.

L'importo dell'iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.

Le Società che hanno già attivato nella precedente stagione sportiva il pagamento tramite R.I.D. Bancario non dovranno presentarci un nuovo modello, ma confermarcene l'esistenza dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2012/2013).

Per le Società che optano per il pagamento mediante l'opzione R.I.D. Bancario per la prima volta, il relativo modello è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2012/2013.

Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.

**Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.**

### **- CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI E CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI**

Le modalità di pagamento relative ai due campionati in epigrafe verranno comunicate con prossimo C.U.

### **3.2.8. STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CAMPIONATI DILETTANTI ORGANICI E QUOTE ISCRIZIONI**

- A) - ECCELLENZA**
- B) - PROMOZIONE**
- C) - PRIMA CATEGORIA**
- D) - SECONDA CATEGORIA**
- E) - JUNIORES REGIONALE**

#### **INDIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**

In base alle classifiche ufficiali riportate nel C.U. n. 78 del 30.6.2012 pubblichiamo gli elenchi delle Società aventi acquisito il diritto di partecipazione al proprio Campionato di competenza.

### **ECCELLENZA 2012/2013**

#### **- Retrocesse da Campionato Nazionale Dilettanti 2011/2012**

1	PELLI SANTACROCE SPORT
2	SANSOVINO S.R.L.
3	SESTESE CALCIO A.S.D.

#### **- facenti parte dell'organico**

4	ALBINIA U.S.D.
5	BALDACCIO BRUNI U.P.D.
6	CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D.
7	CALENZANO A.S.D. A.C.
8	CASTELNUOVESE U.S.D.
9	FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D.
10	FORTIS LUCCHESI 1905 SRL A.S.D.
11	G.URBINO TACCOLA U.S.D.
12	GHIVIZZANO A.S.D. U.S.
13	GIALLO BLU FIGLINE A.S.D.
14	JOLLY E MONTEMURLO A.S.D.
15	LAMMARI 1986 A.S.D.
16	LAMPO 1919 A.S.D.
17	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A.S.D.
18	OLIMPIA COLLIGIANA A.S.D.
19	PESCIAUZZANESE A.S.D.
20	PIETRASANTA MARINA 1911 U.S.D.
21	PISA SPORTING CLUB A.S.D.
22	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D.
23	RIGNANESE U.S.D.
24	SAN DONATO TAVARNELLE A.S.D.
25	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD
26	SANGIOVANNIVALDARNO A.S.D.
27	SINALUNGHESE A.S.D. U.C.
28	SOCI A.S.D.
29	VICCHIO A.S.D. U.S.

**Promosse dal Campionato di Promozione 2011/2012****Vincenti gione**

30	CASCINA CALCIO A.S.D.
31	PORTA ROMANA A.S.D. C.S.
32	SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.

**Vincente quadrangolare di spareggio**

33	ART.IND.LARCIANESE U.S.D.
----	---------------------------

**SCADENZA ISCRIZIONE ON-LINE 12 LUGLIO 2012 (\*)**

Tassa associativa alla L.N.D.	€.	250,00
Diritto di iscrizione al campionato	€.	3.000,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	1.930,00
Assicurazione dirigenti	€.	130,00
Fondo cauzionale	€.	1.690,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>7.000,00</b>

*N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.*

**(\*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 luglio 2012 (fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale entro LE ORE 19,00 DEL 16 LUGLIO 2012**

**DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 2 SETTEMBRE 2012**

### **Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di Eccellenza Regionale ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013 che abbiano compiuto anagraficamente **il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.**

Premesso quanto sopra, **il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2012/2013, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:**

**1 nato dall'1.1.1994 in poi**

**1 nato dall'1.1.1995 in poi**

**I Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, e che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori**

**A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 53 del 29/03/2012) ha deliberato che nel corso delle gare dell'attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l'obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno**

**1 calciatore nato dal 1 gennaio 1993 in poi**

**1 calciatore nato dal 1 gennaio 1994 in poi**

**1 calciatore nato dal 1 gennaio 1995 in poi**

**Le Società dovranno impiegare almeno un calciatore “fidelizzato” nato dal 1 gennaio 1994 in poi per tutta la durata della gara, anche in caso di sostituzione successiva.**

**Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.**

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D. che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese - in quest'ultimo caso - quelle che si svolgono in ambito regionale) **va osservato l'obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.1994 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.1995 in poi.**

**L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva.**

**PROMOZIONE 2012/2013****- Retrocesse dal Campionato di Eccellenza 2011/2012**

1	GRACCIANO A.S.D.
2	MARINO MERCATO SUBBIANO A.C.D.
3	QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C.
4	S.MARIA A M.MONTECALVOLI A.S.D.
5	SIGNA 1914 A.D. S.S.

**- facenti parte dell'organico**

6	ALABASTRI VOLTERRA A.S.D.
7	APPENNINO PISTOIESE ASD U.C.
8	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
9	ARNO LATERINA A.S.D.
10	BARGA A.S.D.
11	BUCINESE A.S.D. POL.
12	CASTIGLIONESE A.S.D. U.S.
13	CERTALDO A.S.D.
14	CUOIOPELLI U.C.D.
15	FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
16	FOLGOR MARLIA A.S.D.
17	FONTE BEL VERDE A.P.D.
18	IDEAL CLUB INCISA A.S.D.
19	INTERCOMUNALE MONSUMMANO A.S.D.
20	MALISETI S.D. A.C.
21	MONTELUPO A.S.D. U.S.C.
22	O RANGE CHIMERA AREZZO A.S.D.
23	PECCIOLESE ALTA VALDERA A.S.D.
24	PIAN DI SCO U.S.D.
25	PONTASSIEVE A.S.D.
26	QUERCETA 1964 S.R.L. U.S.D.
27	REAL CASTELNUOVO A.S.D.
28	REAL CERRETESE A.S.D. POL.
29	S.C. CENAIA POL.D.
30	S.PIERO A SIEVE A.S.D. POL.
31	SAN FREDIANO RONDINELLA SSDARL
32	SANGIUSTINESE S.S.D.
33	SERAVEZZA A.S.D.
34	SEXTUM BIENTINA ASD.SS
35	STAGGIA G.S.D.
36	TERME MONTECATINI A.S.D.
37	UNIONE POL.POLIZIANA ASD
38	VAIANESE A.S.
39	VALDARBIA CALCIO A.S.D.
40	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI U.S.D.

**Promosse dal campionato di Prima Categoria 2011/2012****Vincenti girone**

41	ANTELLA 99 U.S.D.
42	CASTELBADIE A.S.D. G.S.
43	MARINA LA PORTUALE A.S.D. F.C.
44	PRATOVECCHIO A.S.D. POL.
45	SAGGINALE A.S.D.
46	SAN DONATO ACLI POL.D.

**Vincenti Coppa Toscana**

47	NUOVA A.C. FOIANO A.S.D.
----	--------------------------

**Prima per graduatoria di merito fra le vincenti I play off**

48	GRASSINA A.S.D.
----	-----------------

**SCADENZA ISCRIZIONE ON-LINE 12 LUGLIO 2012 (\*)**

Tassa associativa alla L.N.D.	€.	250,00
Diritto di iscrizione al campionato	€.	2.400,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	1.750,00
Assicurazione dirigenti	€.	130,00
Fondo cauzionale	€.	1.470,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>6.000,00</b>

*N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.*

**(\*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 luglio 2012 (fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale  
entro LE ORE 19,00 DEL  
16 LUGLIO 2012**

**DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 9 SETTEMBRE 2012**

### **Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di Promozione ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013 che abbiano compiuto anagraficamente **il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.**

Premesso quanto sopra, **il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2012/2013, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:**

**1 nato dall'1.1.1994 in poi  
1 nato dall'1.1.1995 in poi**

I Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, e che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori

**A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 53 del 29/03/2012) ha deliberato che nel corso delle gare dell'attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l'obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno**

**1 calciatore nato dal 1 gennaio 1993 in poi  
1 calciatore nato dal 1 gennaio 1994 in poi  
1 calciatore nato dal 1 gennaio 1995 in poi**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

**L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva.**

**PRIMA CATEGORIA 2012/2013****- Retrocesse dal Campionato di Promozione 2011/2012**

1	AUDACE LEGNAIA U.S.D.
2	BIBBIENA A.C.D.
3	CGC CAPEZZANO PIANORE2006 A.S.D.
4	FOLLONICA F.C.D.
5	FORTE DEI MARMI U.S.D.
6	GUARDISTALLO MONTESCUDAIO U.S.D.
7	P.G.A. PORTUALE GUASTICCE A.S.D.
8	PONTEBUGGIANESE SRL S.S.D.
9	SAN DONNINO BISENZIO ASD C.S.

**- facenti parte dell'organico**

10	ALBERESE POL.
11	AMBRA U.S.D.
12	ARGENTARIO S.S.D.
13	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
14	AULLESE 1919 A.S.D.
15	BADIA AGNANO A.S.D. POL.
16	BATIROSE GROSSETO NORD A.S.D.
17	BETTOLLE POL.D.
18	BORGIO A MOZZANO G.S.D.
19	BRACCAGNI U.S.D.
20	CAPANNOLI S.B. 1946 U.S.D.
21	CASCINE SPORTIVA A.C.D.
22	CASTIGLION FIBOCCHI U.S.D.
23	CASTIGLIONCELLO U.S.D.
24	CASTIGLIONESE G.S.D.
25	CAVRIGLIA U.S.D.
26	COMEANA BISENZIO A.S.D.
27	CORTONA CAMUCIA A.S.D.
28	CRESPINA A.S.D. U.S.
29	DONORATICO U.S.D.
30	FEELING CALCIO TOBBIANESE A.S.D.
31	FONTEBLANDA A.S.D.
32	GAMBASSI U.S.D.
33	GEOTERMICA A.C.D.
34	IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D.
35	INT.LE COLLESALVETTI SRL A.S.D.
36	LA SORBA CASCIANO A.S.D.
37	LASTRIGIANA A.S.D.
38	LIMITE E CAPRAIA A.S.D. U.S.
39	LIVORNO NORD PONTINO ASD G.S.
40	LUCIGNANO U.S.D.
41	LUNIGIANA 1919 G.S.D.
42	MANCIANO U.S.D.
43	MARCIANO A.S.D.
44	MASSAROSA CALCIO A.S.D.
45	MERCATALE A.S.D. F.C.
46	MONTAIONE A.S.D.
47	MONTE SAN SAVINO A.S.D.

48	MONTECCHIO POL.D.
49	MONTEROTONDO U.S.D.
50	ORBETELLO A.S.D. U.S.
51	ORENTANO CALCIO G.S.D.
52	PALAZZI A.S.D. POL.
53	PELAGO U.S.D.
54	PIAGGE F.C.D.
55	PIAZZA AL SERCHIO A.S.D.
56	PIENZA S.P.D.
57	PIEVE FOSCIANA A.S.D.
58	POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.
59	PONTE A CAPPIANO F.C. A.S.D.
60	PONTE D ARBIA A.S.D. U.S.
61	PORTA A PIAGGE A.S.D. U.S.
62	QUERCEGROSSA G.S.D.
63	RASSINA A.S.D.
64	RESCO REGGELLO S.S.D.
65	RONTESE A.S.D.
66	SAN MINIATO BASSO CALCIO A.S.D.
67	SANTABARBARA 1967 A.S.D.
68	SCARPERIA 1920 A.S.D. G.S.
69	SETTIGNANESE A.S.D. U.S.
70	SPORTING BAGNI DI LUCCA
71	SPORTING MASSESEROMAGNANO S.S.D.
72	STAFFOLI A.S.D. G.S.
73	TALLA A.S.D. U.P.
74	TAVOLA CALCIO 1924 A.S.D.
75	TERONTOLA A.S.D. G.S.
76	TIRRENIA A.C.D.
77	UNIONE MONTIGNOSO 2005 A.S.D.
78	VILLA BASILICA A.S.D.
79	ZENITH AUDAX A.S.D.

### Promosse dal Campionato di Seconda Categoria 2011/2012

#### Vincenti gironi

80	AQUILAMETATO A.S.D.
81	AUDACE GALLUZZO A.S.D. S.S.
82	AUDAX RUFINA S.P.D.
83	COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C.
84	RIBOLLA A.S.D.
85	SANROMANESE VALDARNO U.S.D.
86	SERRICCILO A.S.D.
87	TORRITA A.S.D. SERRE U.S.
88	TRAIANA A.S.D.
89	VENTURINA CALCIO A.S.D.
90	VINCI A.S.D. F.C.
91	VORNO A.S.D. U.S.

**Dalla graduatoria di merito fra le vincenti I play off**

92	STIAVA U.S.D.
93	ASTA
94	VIACCIA CALCIO
95	TEGOLETO
96	SETTIMELLO A.S.D.

**SCADENZA ISCRIZIONE ON-LINE 14 LUGLIO 2012 (\*)**

Tassa associativa alla L.N.D.	€.	250,00
Diritto di iscrizione al campionato	€.	1.800,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	1.500,00
Assicurazione dirigenti	€.	130,00
Fondo cauzionale	€.	1.220,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>4.900,00</b>

*N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a congruaglio.*

**(\*)** Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 16 luglio 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
**o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale**  
**entro LE ORE 19,00 DEL**  
**18 LUGLIO 2012**

**Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale, oppure il pagamento dell'importo minimo riportato nell'apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo Modello R.I.D. disponibile sul sito di questo Comitato Regionale ([www.figc-crt.org](http://www.figc-crt.org)) nella parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di € 1.604,00 con scadenza 12/10/2012.**

**DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 9 SETTEMBRE 2012**

### **Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013, che abbiano comunque compiuto anagraficamente **il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F..**

Premesso quanto sopra, i **Comitati Regionali**, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2012/2013, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino a un massimo di quattro calciatori.

**A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. 53 del 29/03/2012) ha deliberato che nel corso delle gare dell'attività ufficiale le Società hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per l'intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive**

**2 calciatori nati dal 1 gennaio 1991 in poi**  
**1 calciatore nato dal 1 gennaio 1992 in poi**

**Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.**

**L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **ATTIVITÀ GIOVANILE**

Con riferimento a quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con il C.U. n. 1 del 1/7/2012, allegato al presente C.U. di questo Comitato Regionale del 4/7/2012, il Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi in data 19.6.2012, ha deliberato l'obbligo di partecipazione da parte delle società del campionato di Prima Categoria con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores Under 18".

Alle Società di Prima Categoria che non effettueranno l'attività giovanile di cui sopra verrà addebitato un importo pari ad € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre stabilito che qualora vi siano Società che svolgano l'attività di cui sopra in modo "consorzio" (la documentazione relativa a tale attività svolta in collaborazione dovrà essere prodotta, corredata da attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni Comunali competenti, entro il 30 novembre 2012), la sanzione comminata sarà pari ad € 200,00.

**SECONDA CATEGORIA 2012/2013****- Retrocesse dal Campionato di Prima Categoria 2011/2012**

1	ALBERORO U.S.D.
2	AMIATA A.C.D.
3	ANTIGNANO BANDITELLA A.S.D.
4	AURORA PITIGLIANO U.S.D.
5	CASTELFRANCO STELLA ROSSA A.S.D.
6	CASTELVECCHIO DI COMPITO G.S.D.
7	CHIESINA UZZANESE A.S.D. U.S.
8	ELBA 2000 CAPOLIVERI U.S.D.
9	FUCECCHIO A.S.D. A.C.
10	GALLIANESE A.S.D.
11	IMPAVIDA A.S.D. S.S.
12	MONTIERI A.S.D. A.C.
13	OLIMPIA PALAZZOLO U.S.D.
14	OLIMPIC 96 A.C.D.
15	PIANELLA G.S.D.
16	STIA U.S.D.
17	TERRANUOVESE A.S.D.
18	VERSILIA CALCIO P.S. A.C.D.

**- facenti parte dell'organico**

19	A. FORNOLI A.S.D. G.S.
20	ACCIAIOLO CALCIO A.S.D.
21	ACQUACALDAS.PIETRO A VICO U.S.D.
22	AFFRICO A.S.D. U.S.
23	AGLIANESE A.C.D.
24	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. C.S.
25	ALTA MAREMMA A.S.D.
26	AMELINDO MORI S.S.D.
27	ANTARES A.S.D. POL.
28	APUANIA CALCIO A.S.D.
29	ASINALONGA POL.D.
30	ATLETICA CASTELLO A.S.D.
31	ATLETICO CAPEZZANO A.S.D.
32	ATLETICO CARRARA DEIMARMI A.S.D.
33	ATLETICO CASCIANA TERME A.S.D.
34	ATLETICO PODENZANA 2004 A.S.D.
35	ATLETICO ROMAGNANO A.S.D.
36	ATLETICO S.CASSIANO A V. A.S.D.
37	ATLETICO TERRAROSSA A.S.D.
38	ATLETICO TIRRENIA 2008 A.S.D.
39	AUDACE ISOLA D ELBA A.S.D.
40	AUDAX MONTEVARCHI ASC.D.
41	BARGECCHIA A.S.D.
42	BIBBONA LA CALIFORNIA ASD G.S.
43	BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB A.S.D.
44	BOZZANO CALCIO U.S.D.
45	C.F. 2001 CASALE FATTORIA ASD.GS
46	CALCIO ALBACARRAIA 1997 A.S.D.
47	CALCIO GALLENNO U.S.D.
48	CALDANA U.S.D.

49	CANDEGLIA PORTAALBORGO A.S.D.
50	CAPANNE A.S.D.
51	CAPOLONA U.S.D.
52	CAPOSTRADA BELVEDERE ASD A.C.
53	CASALE MARITTIMO U.S.
54	CASALGUIDI 1923CALCIO SRL S.S.D.
55	CASINI A.C.D.
56	CASOLESE POL.D.
57	CASOTTO PESCATORI MARINA U.S.D.
58	CASTELL AZZARA A.S.D.
59	CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S.D.
60	CESA A.S.D. U.S.
61	CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D
62	COREGLIA A.S.D. POL.
63	COZZANO A.S.D.
64	ETRUSCA VETULONIA SSD.P.
65	FABBRICA U.S.D.
66	FIRENZE CALCIO A 5 A.F.
67	FIRENZUOLA S.S.D.
68	FORNACI 1928 U.S.D.
69	FRATRES PERIGNANO A.S.D. G.S.
70	FRATTA S.CATERINA A.S.D.
71	FULGOR CASTELFRANCO U.S.D.
72	GALCIANESE S.S.D.
73	GINESTRA FIORENTINA ASD POL.
74	GIOVANI VIA NOVA B.P. U.C.D.
75	GREVIGIANA A.S.D.
76	INTERCOMUNALE S.FIORA A.S.D.
77	JOLO CALCIO A.S.D.
78	JUNIOR CAMP AREZZO F.A. A.C.D.
79	LA NUOVA POL.NOVOLI A.S.D.
80	LA QUERCE 2009 F.C.D.
81	LAIATICO U.S.D.
82	LIVORNO 9 S.D. C.S.
83	LONDA 1974 A.S.D
84	LORENZANA SPORTING CLUB A.S.D.
85	LUDUS 90 VALLE DELL ARNO A.S.D.
86	MAGLIANESE POL.
87	MARCIANA MARINA A.S.D.
88	MARGINONE 2000 U.S.D.
89	MARLIANA NIEVOLE A.D. G.S.
90	MEZZANA A.S.D. G.S.
91	MOLINENSE A.S.D. U.S.
92	MONTESPERTOLI A.S.D.
93	MONTEVERDI 2006 A.S.D.
94	MONTI U.S.D.
95	MONZONE 1926 U.S.D.
96	MORIANESE U.S.D.
97	NEANIA CASTEL DEL PIANO A.S.D.
98	NUOVA RADICOFANI A.S.D.
99	OLMOPONTE AREZZO G.S.
100	PAGANICO U.S.D.
101	PERGINE A.S.D. G.S.
102	PERIGNANO CALCIO ASD.C.

103	PESCAGLIA A.S.D.
104	PIANO DI COREGLIA U.S.D.
105	PIEVESCOLA A.C.
106	PISTOIALCALCIO U.S.D.
107	POGGIBONSESE CALCIO A.S.D.
108	POLICRAS SOVICILLE A.S.D.
109	POMARANCE U.S.D.
110	PONTE A GREVE U.P.D.
111	POPPI ASDPOL
112	PORCARI A.S.D.
113	PORTO ERCOLE POL.D.
114	POVEROMO A.S.D.
115	PRATO SPORT A.S.D. A.C.F.
116	PRATO 2000 POL.D.
117	PROGRESSO MONTELUPO A.S.D.
118	RADDA IN CHIANTI A.S.D.
119	RADICONOLI A.S.D.
120	RAPOLANO TERME G.S.D.
121	RICORTOLA A.S.D.
122	RIFREDI 2000 A.S.D.
123	RIOTORTO A.S.D.
124	RIVER PIEVE A.S.D.
125	S.ANDREA U.S.D.
126	S.GODENZO A.S.D. G.S.
127	S.LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D.
128	S.QUIRICO G.S.D.
129	S.VINCENZO U.S.D.
130	SACRO CUORE A.S.D.
131	SALES A.S.D. U.S.
132	SALINE A.S.D.
133	SALUTIO A.C.D.
134	SAMBUCA U. CASINI A.S.D. U.S.
135	SAN CLEMENTE ASD.P.
136	SAN GIUSTO A.S.D.
137	SANTAFIORA A.S.D.
138	SAURORISPESCIA DILETTANT. A.S.
139	SCINTILLAPISAEST A.S.D.
140	SOLVAY PONTEGINORI A.S.D. G.S.
141	SORANO A.S.D. G.S.
142	SPAS GIOVANILE STAFFOLI A.S.D.
143	SPIANATE A.S.D. POL.
144	SPOIANO POL.
145	SPORTING CLUB CAPANNE A.S.D.
146	SPORTING MASSA MACINAIA A.S.D.
147	STAGNO A.S.D.
148	STRADA ASD.GS
149	SULPIZIA A.S.D. POL.
150	TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.
151	TORRENIERI A.S.D. A.P.T.
152	VAGGIO A.S.D. U.S.
153	VALENTINO MAZZOLA POL.
154	VETERANI MONTECATINI C. A.S.D.
155	VICIOMAGGIO A.S.D.
156	VIRTUS ASCIANO S.S.D.

157	VIRTUS SAN DONNINO A.S.D.
-----	---------------------------

### Promosse dal Campionato di Terza Categoria 2011/2012

#### Vincenti gironi e play off

158	FAELLA A.S.D.
159	MONTAGNANO 1966 U.S.D.
160	CAMBIANO UNITED A.S.D. F.B.C.
161	FIRENZE SUD SPORTING CLUB SSDARL
162	FLORIAGAFIR BELLARIVA G.S.D.
163	ISOLOTTO U.P.D.
164	RINASCITA DOCCIA U.S.D.
165	SANCASCIANESE A.S.D. U.S.
166	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA A.D.P.
167	MARSILIANA AICS A.S.D.
168	ATLETICO SALVIANO LIVORNO U.S.D.
169	P. CARLI SALVIANO A.S.D. POL.
170	SALIVOLI CALCIO A.S.D.
171	SPORTING CECINA 1929 A.C.
172	ATLETICO V2 A.S.D.
173	CERVIA 1958 A.S.D.
174	DIAVOLI NERI GORFIGLIANO S.S.D.
175	PIANO DI MOMMIO 2008 U.S.D.
176	SAN MACARIO A.S.D. U.S.
177	SILICAGNANA A.S.D.
178	ATLETICO PONTREMOLI A.S.D.
179	VALLICISA 2000 GS SUCCISA A.S.D.
180	FILETTOLE CALCIO S.C.D.
181	PONSACCO 1920 SSD F.C.
182	RED DEVILS CASTELFRANCO A.S.D.
183	SELVATELLE CALCIO A.S.D.
184	PISTOIA NORD SANTOMATO GSASD.
185	T.C.A. 1973 A.S.D.
186	OLIMPIA TAVOLA 1965 A.S.D.
187	PIETA 2004 A.S.D.
188	BADESSE CALCIO A.S.D.
189	VIRTUS CHIANCIANO T.1945 A.S.D.

#### Dalla graduatoria di merito riportata sul C.U. n. 77 del 25/6/2012

190	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.
191	SANTANNA A.S.D.
192	BAGNO A RIPOLI

**SCADENZA ISCRIZIONE ON-LINE 16 LUGLIO 2012 (\*)**

Tassa associativa alla L.N.D.	€.	250,00
Diritto di iscrizione al campionato	€.	1.200,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	1.400,00
Assicurazione dirigenti	€.	90,00
Fondo cauzionale	€.	1.160,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>4.100,00</b>

*N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.*

**(\*)** Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 16 luglio 2012**  
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)  
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale  
entro **LE ORE 19,00 DEL**  
**18 LUGLIO 2012**

**Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale, oppure il pagamento dell'importo minimo riportato nell'apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo Modello R.I.D. disponibile sul sito di questo Comitato Regionale ([www.figc-crt.org](http://www.figc-crt.org)) nella parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di € 1.512,00 con scadenza 19/10/2012.**

**DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 9 SETTEMBRE 2012**

### **Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima**, che abbiano comunque compiuto anagraficamente **il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F..**

Premesso quanto sopra, **i Comitati Regionali**, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2012/2013, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino a un massimo di quattro calciatori

**A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. 53 del 29/03/2012) ha deliberato che nel corso delle gare dell'attività ufficiale le Società hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per l'intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive**

**2 calciatori nati dal 1 gennaio 1990 in poi**  
**1 calciatore nato dal 1 gennaio 1991 in poi**

**Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.**

**L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **ATTIVITÀ GIOVANILE**

Le Società di Seconda Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores-Under 18 (vedi punto A/9 2 e 3 del C.U. n. 1 della L.N.D.) nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

## JUNIORES REGIONALI 2012/2013

### SOCIETA' AVENTI DIRITTO

#### - Retrocesse dal Campionato Nazionale Juniores

1	PELLI SANTACROCE SPORT
2	SANSOVINO S.R.L.
3	SESTESE CALCIO A.S.D.

#### - facenti parte dell'organico

4	ANTELLA 99 U.S.D.
5	ANTIGNANO BANDITELLA A.S.D.
6	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
7	BALDACCIO BRUNI U.P.D.
8	BIBBIENA A.C.D.
9	CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D.
10	CALENZANO A.S.D. A.C.
11	CORTONA CAMUCIA A.S.D.
12	FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
13	FOLGOR MARLIA A.S.D.
14	FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D.
15	FORTIS LUCCHESI 1905 SRL A.S.D.
16	G.URBINO TACCOLA U.S.D.
17	GRACCIANO A.S.D.
18	GRASSINA A.S.D.
19	IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D.
20	JOLLY E MONTEMURLO A.S.D.
21	LAMPO 1919 A.S.D.
22	MALISETI S.D. A.C.
23	MARINO MERCATO SUBBIANO A.C.D.
24	MEZZANA A.S.D. G.S.
25	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A.S.D.
26	OLIMPIA COLLIGIANA A.S.D.
27	PESCIAUZZANESE A.S.D.
28	PIETA 2004 A.S.D.
29	PIETRASANTA MARINA 1911 U.S.D.
30	PISA SPORTING CLUB A.S.D.
31	PONTASSIEVE A.S.D.
32	PORTA A PIAGGE A.S.D. U.S.
33	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D.
34	QUERCETA 1964 S.R.L. U.S.D.
35	REAL CASTELNUOVO A.S.D.
36	RESCO REGGELLO S.S.D.
37	RIGNANESE U.S.D.
38	RINASCITA DOCCIA U.S.D.
39	S.C. CENAIA POL.D.
40	S.MARIA A M.MONTECALVOLI A.S.D.
41	S.PIERO A SIEVE A.S.D. POL.
42	SAN DONATO TAVARNELLE A.S.D.
43	SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.
44	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD

45	SERAVEZZA A.S.D.
46	SETTIGNANESE A.S.D. U.S.
47	SINALUNGHESE A.S.D. U.C.
48	SOCI A.S.D.
49	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI U.S.D.

**promosse**

**- Vincente girone Allievi Regionali**

50	FCG FLORIA 2000 U.S.D.
51	LUNIGIANA 1919 G.S.D.
52	TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.
53	VALENTINO MAZZOLA POL.

**- Vincenti gironi Juniores Provinciale in ordine di graduatoria di merito:**

54	LAMMARI 1986
55	POGGIO A CAIANO 1909
56	LIVORNO NORD PONTINO ASD
57	SALES
58	VALDARBIA CALCIO
59	SAN FREDIANO RONDINELLA
60	CASCINA CALCIO
61	AUDACE LEGNAIA
62	ALBERORO
63	CUOIOPELLI
64	SANGIUSTINESE

### **SCADENZA ISCRIZIONE ON-LINE 12 LUGLIO 2012 (\*)**

<b>Diritto di iscrizione al campionato</b>	€.	<b>900,00</b>
<b>Assicurazione tesserati (acconto)</b>	€.	<b>300,00</b>
<b>Fondo cauzionale</b>	€.	<b>200,00</b>
<b>Totale</b>	€.	<b>1.400,00</b>

*N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.*

**(\*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 luglio 2012 (fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale entro LE ORE 19,00 DEL 16 LUGLIO 2012**

**DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 8 SETTEMBRE 2012**

**LE SOCIETA' IN ORGANICO CHE NON INTENDESSERO PARTECIPARE AL SUDETTO CAMPIONATO DOVRANNO COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE IL: 12 LUGLIO 2012**

### **Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale "Juniore"**

Possono partecipare al Campionato Regionale "Juniore" i calciatori **nati dal 1° Gennaio 1994 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;

### **È CONSENTITO L'IMPIEGO DI TRE CALCIATORI "FUORI QUOTA" NATI DAL 1 GENNAIO 1993**

Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato **vedi C.U. n. 53 del 29/03/2012.**

L'inosservanza delle predette sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1 delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

### **ATTIVITÀ GIOVANILE**

Alle Società di Eccellenza e di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato «Juniore – Under 18» (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.). Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale «Juniore» o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di **€ 5.000,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale «Juniore» o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, verrà addebitata la somma di **€ 4.000,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi e Giovanissimi (esclusa la "fascia B") costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

## **TORNEI FEDERALI**

### **F) COPPA ITALIA DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**

Si ricorda, come già riportato sul C.U. n. 72 del 7/6/2012, che verranno iscritte d'ufficio alla **COPPA ITALIA 2012/2013** tutte le Società aventi diritto a prendere parte al Campionato di Eccellenza e Promozione, non avendo ricevuto al 30 giugno 2012 alcuna comunicazione di rinuncia a partecipare a tale manifestazione.

Preso atto che la L.N.D. ha deliberato che a rappresentare nella fase nazionale della manifestazione a margine sia tassativamente una società del Campionato di Eccellenza, il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato lo svolgimento di tale torneo con formula differenziata fra le società di Eccellenza e Promozione.

<p style="text-align: center;"><b>DATA DI INIZIO DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA : 5 SETTEMBRE 2012 PROMOZIONE : 2 SETTEMBRE 2012</b></p>
--

I Regolamenti e le modalità di svolgimento delle due Coppe verranno pubblicati successivamente.

### **G) COPPA ITALIA DILETTANTI DI 1<sup>A</sup> E 2<sup>A</sup> CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**

Si ricorda, come già riportato sul C.U. n. 72 del 7/6/2012, che verranno iscritte d'ufficio alla **COPPA TOSCANA 2012/2013** tutte le Società di Prima e Seconda Categoria che al 30 giugno 2012 non hanno formulato espressa volontà di rinuncia.

Successivamente il Consiglio Direttivo provvederà a determinare le modalità di svolgimento della manifestazione, con pubblicazione del relativo regolamento.

<p style="text-align: center;"><b>DATA DI INIZIO DELLA COPPA TOSCANA 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> : 2 SETTEMBRE 2012</b></p>
---

Le modalità ed i termini di iscrizione ai sottoelencati campionati verranno rese note con prossimo Comunicato Ufficiale:

<b>CAMPIONATO 3<sup>a</sup> CATEGORIA</b>	<b>CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE</b>
<b>CAMPIONATO 3<sup>a</sup> CATEGORIA UNDER 21</b>	<b>CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE</b>
<b>CAMPIONATO 3<sup>a</sup> CATEGORIA UNDER 18</b>	<b>CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C</b>
<b>CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE</b>	<b>CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE D</b>
<b>CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/1 E C/2</b>	<b>CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI</b>
<b>CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D</b>	<b>CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI</b>

### 3.2.9. AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

- **Campionato di Eccellenza**
- **Campionato di Promozione**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€. 500,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€. 1.000,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€. 2.000,00

- **Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€. 250,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€. 500,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€. 1.000,00

- **Campionati di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Categoria**
- **Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21"**
- **Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 18"**
- **Campionato Regionale e Provinciale "Juniores"**
- **Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile**
- **Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€. 150,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€. 300,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€. 600,00

- **Attività Amatori**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€. 50,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€. 100,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€. 200,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

### **3.2.10. CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO**

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A2"
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21";
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 18";
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria-Over 30";
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

#### Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Juniores Calcio a 5.

### **3.2.11. ASSISTENZA MEDICA**

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, nonché ai Campionati Regionali di Eccellenza, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta, per le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

L'inosservanza di tale obbligo da parte delle Società di Eccellenza comporta l'addebito alle stesse di € 100,00 per ciascuna gara.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita all'obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

### **3.2.12. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO**

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria per i Campionati Regionali di Eccellenza; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- c) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;

- d) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- e) all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente”.

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera impersonale F.I.G.C.” o tessera di riconoscimento per Dirigenti di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale o tessera di riconoscimento per Dirigenti di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

### **3.2.13. GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI**

Le Società partecipanti ai Campionati di 2<sup>a</sup> Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3<sup>a</sup> Categoria, di “3<sup>a</sup> Categoria - Under 21” e di “3<sup>a</sup> Categoria – Under 18” sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.

L’assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

### **3.2.14. ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI**

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l’allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

### 3.2.15. ALLENATORI

In attesa del complessivo riordino della materia, inerente i rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori, si riassumono di seguito le disposizioni valide per la stagione sportiva 2012-2013. E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 21 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1<sup>a</sup> Categoria, di 2<sup>a</sup> Categoria, di 3<sup>a</sup> Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi specifici indetti dal Settore Tecnico e organizzati in via esclusiva dai Comitati della L.N.D.. Qualora i Tecnici non abilitati, che nel corso della stagione sportiva 2011-2012 abbiano allenato in Società partecipanti ai Campionati di 1<sup>a</sup> Categoria, di 2<sup>a</sup> Categoria, di 3<sup>a</sup> Categoria e al Campionato Regionale Juniores, non siano stati iscritti d'ufficio ai Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" entro la Stagione Sportiva 2011/2012, potranno continuare a esercitare la loro attività anche nella Stagione Sportiva 2012-2013, con l'obbligo di partecipare al primo Corso utile per il conseguimento dell'abilitazione di che trattasi. Analoga deroga è concessa nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i Corsi regionali per il conseguimento del titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante".

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile o promosse al Campionato Nazionale Serie "B" di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque indetto dal Comitato, nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D € 10.000,00
- Campionato di Eccellenza € 9.000,00
- Campionato di Promozione € 7.000,00 - Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria € 5.000,00 - Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria € 2.500,00
- Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria € 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A" € 9.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2" € 7.000,00 - Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A" € 10.000,00 - Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie "A" € 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2" € 8.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B" € 5.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque € 2.500,00
- Campionato Juniores Nazionale € 3.000,00

- Campionato Juniores Regionale € 2.500,00
- Allenatore "squadre minori" € 2.500,00
- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque € 1.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione.

Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione o al Dipartimento di competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisioni o Dipartimento Interregionale, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

### **3.2.16. RECUPERI GARE**

La Lega, i Comitati e le Divisioni possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo. Valgono le disposizioni di cui all'art. 26, del Regolamento della L.N.D.

### **3.2.17. ORARIO DI GARE**

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. Tuttavia i Comitati e le Divisioni sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

### **3.2.18. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ**

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, le Divisioni e il Dipartimento Interregionale potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

### **3.2.19. ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare: "Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara". Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara. Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

### **3.2.20. CAMBIO DELLE MAGLIE**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

### **3.2.21. MIGLIORE FORMAZIONE**

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

### 3.2.22. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

### 3.2.23. CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F., salvo deroghe autorizzate dalla F.I.G.C. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49, delle N.O.I.F..

### 3.2.24. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati, possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato di 2a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria, 3a Categoria, 3a Categoria - Under 21, 3a Categoria - Under 18, 3a Categoria – Over 30, 3a Categoria – Over 35, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

### **3.2.25. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI**

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

### **3.2.26. TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI**

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

### **3.2.27. PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI**

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dalle Delegazioni Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

## **4. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **4.1. Delibere della Commissione Disciplinare**

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

<b>Dott. Carmine Compagnini</b>	<b>Presidente</b>
<b>Avv. Enzo François</b>	<b>Componente</b>
<b>Avv. Pietro Villari</b>	<b>Componente</b>
<b>Dott. Duccio Baglioni</b>	<b>Rappresentante A.I.A.</b>

Con L'assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno  
**29 giugno 2012 alle ore 17.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

#### **DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE**

**46/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:**

- **Ponticelli Marco, calciatore tesserato per la Pol. A.S.D. Montecchio, cui vengono contestate le violazioni degli art. 1, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, del C.G.S.;**
- **della Pol.D. Montecchio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4, c. 2) in conseguenza di quanto sopra.**

Su segnalazione trasmessa dal Presidente della C.R.A. Toscana, che a sua volta aveva avuto notizia dal tesserato interessato, il Presidente del C.R.T. ha inviato alla Procura Federale gli atti relativi ad un messaggio via ricevuto face-book dall'A.E. Alberto Sciortino.

Il messaggio costituiva un tentativo da parte del calciatore Marco Ponticelli di ottenere dall'arbitro una mitigazione, in sede di redazione del rapporto di gara, nella descrizione dei fatti relativi alla sua espulsione.

La Procura Federale, acquisite le dichiarazioni del calciatore, ha rilevato che - nonostante la pacatezza dei toni usati con il messaggio - il comportamento del Ponticelli non sia stato conforme ai principi dell'ordinamento, disponendone il deferimento.

Accertata l'avvenuta notifica della contestazione, la C.D.T.T. ha disposto la discussione per la data odierna dando atto che sono presenti:

- per la Procura Federale, l'Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;
- il calciatore Marco Ponticelli;
- la Società, A.S.D. Pol. D. Monterchio, rappresentata dal Consigliere Cantucci Nedio, in rappresentanza del Presidente, giusta delega oggi qui depositata.

Prima dell'inizio del dibattimento i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un'ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio:

-al Calciatore Ponticelli Marco, posta quale pena base la squalifica per due giornate effettiva di gara, la squalifica per 1 (una) giornata di gara, da scontarsi, nel corso della prossima stagione 2012/2013, in prima squadra;

-alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l'ammenda di € 75,00 (settantacinque) sulla sanzione base determinata in € 100,00.

La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.

Di conseguenza

**ORDINA**

la applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata.

**DISPONE**

la chiusura del dibattimento.

**41/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:**

**- Giulio Cesare Carlotti, Presidente, per la violazione dell'art. 1, c.1, in relazione all'art. 5, comma 1 del C.G.S.;**

**- dell'U.S.D. Monti per la conseguente violazione dell'art. 4, c. 1, e art. 5, c. 2 del medesimo Codice.**

Un telegramma contenente espressioni offensive rivolte all'arbitro della gara Monti Apuania del 18.12.2011 e, in generale delle Istituzioni Federali, pervenuto al Presidente C.R.A. è stato inoltrato alla Procura Federale tramite il C.R.T..

L'Ufficio inquirente, esaminato il contenuto delle frasi, ha disposto il deferimento oggi in discussione.

Sono presenti:

- per la Procura Federale, l'Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;

- la Società U.S.D. Monti è rappresentata dal Presidente Sig. Giulio Cesare Carlotti.

Prima dell'inizio del dibattimento il soggetto deferito, come sopra costituito, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un'ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio:

-al Sig. Giulio Cesare Carlotti, quale Presidente dell'U.S.D. Monti, l'inibizione di gg. 40 (quaranta). sulla pena base di gg. 60;

-alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l'ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base determinata in € 300,00.

La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.

Di conseguenza

**ORDINA**

la applicazione delle sanzioni nelle misura sopraindicata.

**DISPONE**

la chiusura del dibattimento.

**45/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti:**

**-del calciatore Danese Francesco, al quale viene contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S.;**

**-dei dirigenti Caiafa Gianfrancesco e Nannola Umberto, entrambi chiamati a rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F.;**

**-della Società S.C.D. Filettole Calcio a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni contestate ai propri tesserati.**

*In premessa il Presidente della Commissione precisa che è stata presentata da parte della Società deferita, in data 18 giugno c.a., istanza di anticipazione / rinvio motivata con la concomitanza di una cerimonia di premiazione, conseguente all'avvenuto passaggio di categoria, asseritamente predisposta dal Comune di Vecchiano.*

*La Commissione rilevato che, oltre l'irritualità della motivazione, l'istanza non era suffragata da alcuna documentazione, ne ha ripetutamente richiesto l'integrazione tramite la propria Segreteria.*

*Con fax ricevuto dal C.R.T. in data 29 giugno alle ore. 10,20, ovvero lo stesso giorno dell'udienza, la Società ha trasmesso copia della "convocazione" da parte del Comune di Vecchiano concernente un invito rivolto alla Società Filettole, per le ore 18,00 del medesimo giorno 29, motivato con: " per discutere il programma gare del prossimo campionato 2012/2013".*

*La Commissione viene quindi chiamata a pronunciarsi in via preliminare in ordine all'istanza di rinvio pervenuta per cui, a seguito di apposita riunione in Camera di consiglio, emette la seguente ordinanza:*

*"Definito disdicevole, se non scarsamente corretto e comunque inopportuno il comportamento della Società che, al fine di ottenere un rinvio, fornisce due motivazioni assolutamente diverse, tra loro contrastanti e solo su reiterate richieste di regolarizzazione dell'istanza, il Collegio, precisando che:*

*-entrambe le motivazioni addotte, costituenti un evidente mero quanto inutile escamotage, non giustificano in alcun modo un rinvio;*

*-gli impegni già assunti dal Collegio e la necessità di procedere a tutte le incombenze relative ad una nuova convocazione che coinvolge anche la Procura Federale, non consentono un rinvio a breve, facendo in tal modo venir meno quella rapidità di giudizio che è alla base del procedimento disciplinare sportivo;*

*-la Società ed i suoi tesserati deferiti possono ben farsi rappresentare da altri Consiglieri e Dirigenti, dispone*

*la reiezione dell'istanza e delibera di procedere all'esame del deferimento, avendo accertato che tutte le comunicazioni proceduralmente previste sono state regolarmente eseguite".*

Si dà atto peraltro che il legale rappresentante della Società, Sig. Riccardo Giovannetti, ha già predisposto apposita difesa depositando, tempestivamente, specifica memoria ed eleggendo il proprio domicilio, ai fini del

procedimento presso lo Studio dell'Avvocato Lorenzo Signorini del Foro di Pisa, via G. Boschi, n. 33, Pisa (con Studio anche in Firenze, via Carducci, n. 16).

Fatto.

Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Pisa, in sede di esame del reclamo proposto avverso l'omologazione della gara Filettole Calcio – Casteldelbosco U.S.D., disputata il 31.03.2011, rilevando la sussistenza di fatti che, sottratti alla propria diretta cognizione, erano suscettibili di possibili provvedimenti disciplinari, richiedeva alla Procura Federale accertamenti e verifiche. (C.U. n. 49 / 2012).

L'Ufficio Federale, esaminato il fascicolo pervenuto ed acquisite le liste delle gare disputate antecedentemente al 31 marzo 2011, assumeva che il calciatore Francesco Danese ha preso parte, nelle file della Società Filettole Calcio, a 14 gare del Campionato Provinciale di III categoria in posizione irregolare.

Ciò per non aver mai scontato la squalifica per cinque giornate inflittagli, nel corso della stagione 2009/2010, in occasione della disputa della gara **Filettole Calcio** / Fappiana A.P.D. in data **15 maggio 2010**, gara di ritorno dei play-off, (C.U. n. 45 del 19 maggio 2010) con la quale si è conclusa la stagione calcistica.

In applicazione del disposto del comma 6 dell'art. 22 del C.G.S., di conseguenza, la sanzione inflitta avrebbe dovuto trovare esecuzione nel corso della stagione 2010/2011, cosa non avvenuta perché il calciatore è stato svincolato dalla Società Filettole in data 18.07.2010 senza essere stato tesserato nel corso di detta stagione per altra Società.

Solo in data 23.09.2011 egli è stato tesserato, ancora da parte della Società A.S.D. Filettole, per cui la squalifica non poteva che avere esecuzione da tale data e quindi nel corso della stagione 2011/2012.

Dall'esame delle liste di gara della presente stagione è invece emerso che il Danese ha preso parte, sin dall'inizio della stagione, alle gare ufficiali disputate dalla Società Filettole e ciò quanto meno fino al 31 marzo c.a., data nella quale il G.S.T. di Pisa ha rilevato la violazione.

Da qui l'assunzione da parte dell'Ufficio Inquirente del provvedimento di deferimento.

Il Collegio dà atto che è presente unicamente l'Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, che rappresenta la Procura Federale, assenti tutti i soggetti deferiti.

Diritto.

Con la memoria tempestivamente inviata, il Presidente della Società deferita descrive i fatti che hanno determinato il provvedimento disciplinare rilevando che la squalifica che vi ha dato origine risale a "ben due stagioni sportive addietro (2009/2010)" e che la conduzione della Società avviene su base volontaristica.

Rileva ancora che il provvedimento originario, risalente alla stagione 2009/2010, "non è stato mai ripubblicato né nel primo Comunicato della stagione 2010/2011 né in quello della corrente sessione 2011/2012".

Sostiene che la Società sia stata sempre in buona fede come dimostra il non aver fatto partecipare alle gare il calciatore Danese, subito dopo il provvedimento del G.S.T., ed allega a tal fine le relative liste gara.

Cita, a maggior sostegno della difesa, sia la L. 689/1981 sull'illecito amministrativo, con relativa sentenza giurisprudenziale, sia altra sentenza della Camera di Conciliazione per lo Sport relativa, questa, ad un illecito sportivo.

Nell'affermare che "l'immediato fermo" del calciatore costituisce indubbia attestazione di buona fede, secondo una delibera della C.D.N., chiede che tale principio venga applicato, quale esimente, al caso di specie e chiede comunque, in caso di condanna, l'applicazione del minimo edittale.

In via assolutamente subordinata e con riferimento a tale ultima richiesta, in considerazione delle proprie ridotte possibilità economiche, la Società chiede che la C.D., nel comminare la sanzione, "voglia privilegiare, in specie l'applicazione di punti di penalizzazione da applicare nella stagione 2012/2013 in luogo di ammende in denaro"

Aperto il dibattito l'Avvocato Stefanini ritiene essere il deferimento pienamente fondato perché basato sulla documentata certezza che il calciatore Danese, squalificato per cinque giornate alla fine della stagione 2009/2010, dopo essere stato svincolato dall'A.S.D. Filettole nel luglio 2010 e non essendo stato tesserato nel corso della stagione successiva (2010/2011) per alcuna Società, non ha scontato fino al 30 giugno 2011 alcuna delle cinque giornate inflittegli.

E' stato quindi tesserato per la corrente stagione (23.09.2011) ancora dalla Società Filettole, iniziando a giocare in data 1.10.2011, per cui la squalifica è divenuta esecutiva unicamente nel corso di questa stagione.

Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni:

- al calciatore Danese Francesco, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara,
- a Caiafa Gianfrancesco, Dirigente, in considerazione della sottoscrizione di due sole gare irregolarmente disputate, la inibizione per mesi 2 (due);
- a Nannola Umberto, Dirigente, a seguito della sua partecipazione a dodici gare irregolari, la inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società S.C.D. Filettole Calcio, la penalizzazione di punti 14 (quattordici) da scontarsi nel corso della stagione 2012/2013, oltre l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Decisione.

In proposito la C.D.T.T. osserva quanto segue.

Premesso che tutte le Società della L.N.D., e non solo l'Ente deferito, operano sulla base del volontariato dei propri Dirigenti, la memoria a difesa, oltre a denotare una scarsa conoscenza delle norme del C.G.S., appare non atta ad inficiare la fondatezza del deferimento il quale è basato su inoppugnabile prova documentale.

Ciò si afferma rilevando, in primis, la inconsistenza del richiamo al risalire la squalifica a due stagioni precedenti dato che l'eventuale termine di prescrizione, se è a questo che intende riferirsi la Società, si sarebbe compiuto "al termine della stagione successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto ..." (art. 25 del C.G.S.).

Tale ultimo atto è stato commesso il 15.05.2010 il che determina che il compiersi della prescrizione sarebbe dovuto avvenire al termine della stagione 2010/2011 (stagione successiva) durante la quale il calciatore, come affermato anche dalla stessa Società, non ha disputato alcuna gara perché non tesserato.

La squalifica quindi non poteva che decorrere dall'inizio della stagione 2011/2012, tenuto conto del dettato dell'art. 22, c. 2, del C.G.S..

Del tutto irrilevante l'eccezione della mancata ripubblicazione del provvedimento disciplinare, all'inizio di ciascuna delle due stagioni successive, richiamandosi in proposito il disposto del comma 3 dell'art. 2 e del comma 11 dell'art. 22 del C.G.S. in ordine alla conoscenza dei provvedimenti disciplinari ed alla loro decorrenza.

L'autoaccusa "di mancanza di professionalità e soprattutto di furbizia" non costituisce né esimente né attenuante in ordine alla evidente violazione delle norme regolamentari compiuta.

Passando ad esaminare i profili di buona fede, posti dalla reclamante a sostegno del proprio comportamento, si rileva che le norme e la giurisprudenza citate appaiono inconferenti al caso di specie. In un caso si verte su norme e sentenze del tutto estranee alle norme federali ed in particolare del Codice di Giustizia Sportiva, unico corpo di norme applicabile, in via esclusiva, in tema di giudizi disciplinari federali, come ha più volte affermato questa Commissione. Nell'altro si controverte in tema di illecito sportivo (definito dall'art. 7 del C.G.S) che rappresenta ipotesi ben diversa da quella in esame, riferita ad un mero provvedimento disciplinare e non ad un illecito sportivo "strictu sensu", come nel caso assunto a confronto.

Infine per quanto riguarda "il fermo" del calciatore, che si assume essere seguito al provvedimento del G.S.T. (31 marzo 2011) che ha dato origine al deferimento, esso è avvenuto solo posteriormente a tale data, assunta peraltro a riferimento per il successivo accertamento effettuato dalla Procura Federale.

In ogni caso, tenuto conto che il calendario delle gare originariamente disposto è mutato in conseguenza delle sospensioni disposte con i C.U. nn. 41 – 43 – 57 / 2012 del C.R.T., è stato possibile, tramite l'acquisizione delle liste gara, accertare quali siano state le gare alle quali il calciatore ha preso parte irregolarmente.

Dall'esame di tali liste, effettuato dall'inizio della stagione e fino al 31 marzo 2012, è emerso che il calciatore ha partecipato alle gare disputate dalla Società Filettole dal 1 ottobre al 12 novembre 2011 incluso - data in cui viene espulso - e quindi per sei gare consecutive, avendo osservato la squadra il proprio turno di riposo in data 29 ottobre.

Nella gara del 12 novembre viene espulso, per cui non prende parte alla gara del 19 novembre successivo.

La partecipazione a detta ultima gara viene esclusa dal computo delle sanzioni addebitate.

Partecipa quindi, in data 16 novembre, alla gara di Coppa contro l'A.S.D. Navacchio Zambra venendo anche in questo caso espulso con conseguente applicazione della sanzione "automatica" da scontare in gare di Coppa, ininfluenza agli effetti della presente decisione.

Prende parte attivamente alle successive **quattro** gare, ovvero a quelle disputate in data 26/11 – 3/12 – 10/12/2011 mentre, per la gara del 17/12/2011, il calciatore è compreso nella lista e quindi, anche se non viene utilizzato nella competizione è come se avesse partecipato alla competizione agli effetti delle sanzioni (art. 22, c. 3).

Al 17/12 risulta aver partecipato in modo irregolare a complessive **dieci** gare di campionato.

Riprende a giocare in data **7/1/2012** (Filettole / Vecchiano) venendo ancora una volta espulso per cui non partecipa alla gara successiva disputata in data 14/01/2012.

E' fuori formazione per la gara del 21/01/2012, per cui sconta ancora un turno rispetto alla squalifica originaria di cinque giornate

Partecipa alle **tre** gare del 28/01 – 18/02 e 03/03/2012 **non** giocando in data 25.02.2012 (terza giornata di stop), riposa con la squadra nel turno del 10.03.2012.

**Non** partecipa alla gara Filettole – Gello del 17.03.2012, mentre partecipa alle gare del 24 e 31 marzo 2012, in quest'ultima gara viene espulso e sconta la relativa squalifica nella gara del 7 aprile successivo.

In conclusione fino al 31 marzo 2012, data che interessa a questi fini, prende parte in maniera irregolare a **12 delle 15** gare disputate avendo scontato, fino a detta data, solo 2 delle cinque giornate di squalifica inflittele nel corso della stagione 2009/2010 e precisamente in data 21.01.2012 – 25.02.2012 – 17.03.2012, per cui risulta aver partecipato irregolarmente a n. **12** gare.

Per quanto riguarda il richiamo al principio di buona fede, su cui verte gran parte della difesa qui predisposta, il Collegio osserva che in tema di tesseramento esiste un obbligo di carattere generale per le Società di accertarsi, al momento di inoltrare la richiesta di tesseramento, dello "status" del calciatore, ciò anche in ordine ai possibili rischi sia di carattere civilistico, cui esse possono andare incontro (vedasi incidente di giuoco, danni

compiuti o subiti da parte di un soggetto non tesserato, ecc.), sia di carattere disciplinare sportivo nel caso di utilizzo di calciatore al quale poi venga negato il tesseramento.

La fase delicata del tesseramento dei calciatori non può essere pertanto lasciata ad una semplice "immaginazione" come si afferma essere accaduto.

Ad ulteriore dimostrazione dell'infondatezza delle tesi della Società è da evidenziare che l'avvenuto tesseramento nel corso della presente stagione rende del tutto speciose, oltre che totalmente irrilevanti, le affermazioni di non essere a conoscenza della mancata esecuzione della squalifica inflitta al termine della stagione 2009/2010.

Non è infatti credibile che la Società, che ha avuto il proprio calciatore squalificato per cinque giornate di gara alla fine della stagione 2009/2010 e che è a conoscenza, per sua stessa affermazione, che lo stesso non ha giocato nel corso della stagione 2010/2011 perché non tesserato per altri, ignori che il calciatore debba scontare al momento del tesseramento (nella specie, ritesseramento), ovvero alla ripresa dell'attività agonistica nella corrente stagione, in toto la sanzione inflittagli.

A chiusura dell'esame della questione la C.D.T. Toscana deve ricordare alla Società che la natura e la determinazione delle sanzioni sono espressamente previste dal C.G.S. e che, per quanto riguarda le sanzioni inerenti l'esito delle gare esse trovano precisa collocazione negli artt. 17 e 18 del C.G.S..

Per quanto fin qui esposto il Collegio ritiene il deferimento ampiamente fondato, stante la rilevanza della violazione e conforme a norma il criterio di determinazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, adattandole alle effettive violazioni accertate.

#### **P.Q.M.**

la C.D.T.T, in accoglimento del deferimento, infligge ai soggetti sopra indicati le seguenti sanzioni:

-al calciatore Danese Francesco, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara da scontarsi nella prima squadra nel campionato stagione sportiva 2012/2013

-al Dirigente Caiafa Gianfrancesco, l'inibizione per mesi 2 (due);

-al Dirigente Nannola Umberto, l'inibizione per mesi 6 (sei);

-alla Società S.C.D. Filettole Calcio, la penalizzazione di 12 (dodici) punti da scontarsi nella classifica del campionato di appartenenza nel corso della stagione 2012/2013, nonché l'ammenda di € 1.000,00(mille).

### **CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

#### **176 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo Real Castelnuovo A.S.D Avverso Squalifica Calciatore Nelli Simone Per 5 Gg (C.U. N°71 Del 31/5/2012)**

Propone rituale reclamo il Real Castelnuovo avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: " <per condotta violenta verso un calciatore avversario provocandogli conseguenze".

Reclama la società contestando che il calciatore abbia tenuto la condotta riportata dal D.G., che comunque non sarebbe stata idonea a recare alcun danno all'avversario, il quale infatti non avrebbe riportato conseguenze.

Chiede pertanto la riduzione della sanzione, rapportandola alla condotta reale del calciatore.

La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto sia del D.G., decide di respingere il reclamo.

Osserva la C.D. come dal rapporto arbitrale emerge chiaramente la condotta del calciatore. E' sufficiente infatti la descrizione fornita dal D.G. per affermare senza ombra di dubbio, che il comportamento del Biagiotti rientra nella fattispecie della condotta violenta per la quale, è noto, il CGS prevede una sanzione minima di 3 gg., che deve essere aumentata ad un minimo di 5 gg. laddove vi siano state conseguenze.

Nel supplemento l'arbitro, così come nel primo rapporto, descrive in modo esaustivo la dinamica dell'azione, dinamica che non può ritenersi fortuita nè con pallone a distanza di gioco allorchè il pallone viaggi rasoterra ed il colpo inferto raggiunga l'avversario al volto.

L'arbitro ribadisce inoltre che vi fu fuoriuscita, ancorchè modesta, di sangue dal labbro, viene pertanto integrata la aggravante prevista dalla norma.

La sanzione comminata è congrua e va confermata.

#### **P.Q.M.**

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

## **CAMPIONATO ALLIEVI “B”**

**166 stagione sportiva 2011/2012 Gara Tre Valli – Massese 0-5 del 21/04/2012.  
Campionato Allievi B. In C.U. n.45 del 24/04/2012 Del. Prov. Massa Carrara.  
Reclama la società Tre Valli avverso le seguenti sanzioni:**

### **A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA**

**Euro 500,00 TRE VALLI A.S.D.**

*Per persona estranea indossante la tuta della società Tre Valli che invadeva il terreno di gioco offendendo il D.G. e gli organi arbitrali. Invitato più volte ad uscire mentre si allontanava reiterava le offese. Portatosi fra il pubblico continuava nel suo atteggiamento fino al termine della gara.*

*Per propri tifosi che offendevano per tutta la gara l'arbitro e gli organi arbitrali. Mentre il D.G. usciva dal campo una persona non identificata indossante la tuta del Tre Valli lo offendeva. Mentre il D.G. lasciava il campo un tifoso bussava al vetro della macchina senza arrecare danno.*

### **A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA FINO AL 24/ 7/2012 BARTOLINI ANDREA (TRE VALLI A.S.D.)**

*Per essere entrato sul terreno di gioco protestando ed all'invito del D.G. a fare ritorno alla panchina si rifiutava più volte e nel contempo offendeva ripetutamente l'arbitro e gli organi arbitrali.*

*Sanzione aggravata in considerazione del comportamento tenuto in una categoria giovanile nella quale l'allenatore dovrebbe essere di esempio ai giocatori.*

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA FINO AL 24/ 6/2013**

**RUNCAN ANDREIALEXANDRU (TRE VALLI A.S.D.)**

*Per aver sputato verso il D.G. colpendolo al volto. Mentre si allontanava teneva comportamento gravemente irrisorio. Portatosi fuori dal campo perseverava a insultare il D.G. mostrando di non essere pentito del comportamento tenuto.*

La reclamante in merito alla sanzione dell'ammenda specifica che il soggetto indossante la tuta societaria è in realtà il custode del campo e non un estraneo.

Per quanto riguarda la sanzione al calciatore rileva come lo stesso sia in realtà un ragazzo tranquillo e silenzioso. Condanna il gesto, ma chiede un atto di clemenza in quanto in età difficile.

Nulla dice in merito all'allenatore.

Chiede una riduzione delle sanzioni inflitte.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.

Il Collegio rileva che per quanto attiene la sanzione pecuniaria poco importa se il soggetto agente viene identificato in quanto il suo comportamento appare assolutamente non giustificabile e quindi da censurare.

Per gli altri fatti ascritti e sanzionati con l'ammenda nulla dice.

Così come nulla rileva in merito al comportamento dell'allenatore sig. Barolini, quindi, anche in questo caso, i fatti ascritti devono considerarsi confermati.

Infine, per quanto attiene il calciatore, le giustificazioni adottate sono da considerare assolutamente insufficienti al fine di attenuare la sanzione inflitta.

Come più volte rilevato da questo Collegio, lo sputo rappresenta quanto di più esecrabile possa essere messo in atto a dispregio della dignità di una persona ed in questo caso, trattandosi del D.G., ovvero del soggetto che in campo rappresenta l'Istituzione calcistica, il gesto è da considerarsi di ancora maggiore gravità.

Per quanto concerne infine la quantificazione delle sanzioni inflitte, la C.D. rileva come le stesse siano ben graduate in ordine ai fatti ascritti.

**P.Q.M.**

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

## CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B”

**173 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Rifredi 2000 calcio, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al dirigente Beneduce Ciro fino al 31/12/2013 (C.U. n. 60 del 24/05/2012).**

L'Associazione Sportiva Dilettantesca Rifredi 2000 calcio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del dirigente sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno, disputato in data 15/05/2012, contro la Società Viaccia, nell'ambito del torneo Calugi (Cat. Allievi Provinciali).

Il G.S.T. motivava così la propria decisione: *“Allontanato dal terreno di gioco per aver offeso il D.G. alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava allo stesso e lo colpiva con uno schiaffo al volto che gli causava lieve dolore. Veniva poi allontanato grazie all'intervento di un dirigente avversario”.*

La Società reclamante eccepeva che il dirigente, alla notifica dell'espulsione, si sarebbe avvicinato esclusivamente con la finalità di scusarsi e che, in tale frangente, attorniato da altri giocatori, avrebbe involontariamente appoggiato la mano destra sulla spalla vicino alla testa del D.G. senza la minima intenzione di arrecargli alcun danno.

Dopo aver descritto la personalità integerrima del tesserato e la sua abnegazione e dedizione nel ruolo di dirigente, oltre all'esemplare comportamento messo in opera anche nel ruolo di giocatore, la società insiste negando con forza la sussistenza del contestato schiaffo.

Ad avviso della reclamante non avrebbe alcun senso che in un torneo, definito *“di nessun valore agonistico”* il D.G. abbia dovuto espellere 5 tesserati oltre all'intera panchina e all'allenatore e pertanto chiede una nuova valutazione dei fatti.

Risultando evidente l'assoluta mancanza di qualsiasi intento lesivo nel gesto, come dimostrato dalla inesistenza di qualsivoglia conseguenza fisica, la società conclude per una sensibile riduzione della sanzione comminata.

All'udienza del 29 giugno 2012, la società Rifredi 2000 calcio, regolarmente citata presso la propria sede sociale, veniva sentita nella persona del Presidente che, reso edotto del supplemento arbitrale fornito alla C.D.T., ripercorreva la carriera assolutamente corretta del proprio dirigente e, riportandosi al reclamo, richiamava le doglianze sopra emarginate depositando una lettera, a firma del tesserato, nella quale il medesimo censura il proprio comportamento.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

L'approfondimento istruttorio richiesto da quest'organo giudicante al D.G., tramite il supplemento acquisito in atti, ha confermato l'intera dinamica riportata nell'originario rapporto smentendo in toto le difese contenute nel reclamo quanto alla dinamica dei fatti.

L'arbitro conferma infatti che, dopo le scuse effettivamente portate, il dirigente lo avrebbe volontariamente colpito al volto senza che l'azione violenta del medesimo fosse inficiata dalla presenza di nessuna altra persona.

La condotta del dirigente appare indubbiamente censurabile sia per il modo provocatorio con il quale si è inizialmente rivolto all'arbitro, sia per la successiva azione violenta condotta verso il D.G. (al quale peraltro si è avvicinato chiedendo effettivamente scusa) sia, infine, per il ruolo ricoperto nel momento dei fatti e per l'esempio (diverso e distante) che il medesimo avrebbe dovuto fornire ai giovani calciatori.

Occorre però rilevare che, come dedotto dalla difesa, il contatto del Beneduce sembra difficilmente compatibile, in punto di reale violenza del gesto, con l'inesistenza di qualsiasi conseguenza fisica da parte dell'arbitro (se si esclude il lieve dolore); la condotta del tesserato può dunque essere riportata ad una scomposta ed esagitata reazione agonistica che si è tradotta in un gesto il cui potenziale contenuto lesivo è stato decisamente (e volontariamente) contenuto nell'ambito dei minimi termini.

Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T., pur sussistendo una condotta gravemente offensiva ed un volontario contatto con il D.G., condito dall'aggravante oggettiva del ruolo ricoperto, dovrà essere parimenti ridimensionata.

**P.Q.M.**

La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Rifredi 2000 calcio e riduce la squalifica inflitta a **Beneduce Ciro** fino al 24 maggio 2013 anziché fino al 31 dicembre 2013; dispone la restituzione della relativa tassa.

## **5. Allegati**

Alleghiamo al presente C.U.:

- C.U. n. 1 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2012/2013
- C.U. n. 2 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante obbligo di visita medica per i tesserati
- C.U. n. 3 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante orari ufficiali di inizio gare Stagione Sportiva 2012/2013
- C.U. n. 4 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante Regolamento Coppa Italia Dilettanti Stagione Sportiva 2012/2013
- C.U. n. 5 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante programma manifestazioni nazionali L.N.D. Stagione Sportiva 2012/2013
- C.U. n. 6 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante importi stampati L.N.D. Stagione Sportiva 2012/2013
- C.U. n. 7 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D.– nuova modalità di denuncia e gestione sinistri in vigore dal 1 luglio 2012
- Circolare n. 1 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante termine attività ufficiale Stagione Sportiva 2012/2013
- Circolare n. 2 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante convenzione L.N.D./Unione Stampa Sportiva Italiana
- Circolare n. 3 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti
- Circolare n. 4 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante rapporti tra Società e Organi di informazione
- Circolare n. 5 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante decadenza affiliazione
- Circolare n. 6 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante gare ufficiali in assenza di pubblico
- Circolare n. 7 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante gare amichevoli e tornei
- Circolare n. 8 del 1/7/2012 della L.N.D. riguardante Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive
- Circolare n. 9 del 3/7/2012 della L.N.D. riguardante decisione Tribunale Nazionale Antidoping–Sig Santo Arzà

**Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 4/07/2012.**

Il Segretario  
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente  
(Dr. Fabio Bresci)